SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 141**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 maggio 1991, n. 180.

Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione Piemonte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche dello statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, di cui al testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Articolo 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni, in appresso specificate, dei capi III del titolo II e IV del titolo V nonché degli articoli 10, 14, 15, 16, 21, 31, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 63, 71, 75, 81 e delle norme transitorie I e II dello statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338.

Articolo 2.

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Organi della Regione*). — Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta».

Articolo 3.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari.

L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze».

Articolo 4.

1. All'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente regola l'attività del Consiglio secondo le norme e le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento».

Articolo 5.

1. All'articolo 16, dopo la lettera *m)*, è aggiunta la lettera *m-bis)* con il testo seguente:

«*m-bis)* autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera *m)* e siano da stipulare con enti pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione».

Articolo 6.

1. Il quinto comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«I membri della Giunta non possono presiedere Commissioni permanenti del Consiglio».

Articolo 7.

1. La denominazione del capo III del titolo II è sostituita dalla seguente:

«La Giunta e il Presidente della Giunta».

2. Nella denominazione dell'articolo 31 sono soppresse le parole: «e il suo Presidente».

Articolo 8.

1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 40 sono sostituiti dai seguenti:

«Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni: il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.

Il Consiglio, qualora abbia denegato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate».

Articolo 9.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 41 sono sostituiti dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, presiede la Giunta, promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione».

Articolo 10.

1. L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Assegnazione alle Commissioni*). — Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente ovvero redigente, nei casi e nelle forme previsti dal regolamento».

Articolo 11.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:

«La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.

In caso di urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge».

Articolo 12.

1. Il primo comma dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione».

Articolo 13.

1. Il primo comma dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 50, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni».

Articolo 14.

1. Al primo comma dell'articolo 52, dopo le parole «sulla ricevibilità ed ammissibilità», è soppressa la parola «formale».

Articolo 15.

1. Il primo comma dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Il *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali, purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione».

Articolo 16.

1. Il quarto comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti».

Articolo 17.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 58 sono sostituiti dal seguente:

«Il giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di *referendum* abrogativo è espresso dalla Corte d'appello del capoluogo di Regione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili».

2. Il terzo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«La decisione positiva della Corte d'appello è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il *referendum* entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione».

Articolo 18.

1. Il primo comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a *referendum* consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale».

2. Il secondo comma dell'articolo 60 è soppresso.

Articolo 19.

1. Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni».

Articolo 20.

1. La denominazione del capo IV del titolo V è sostituita dalla seguente:

«Difensore civico».

2. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 (*Difensore civico*). — Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi».

Articolo 21.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 75 sono soppressi.

Articolo 22.

1. All'articolo 81 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con legge regionale possono essere istituiti ruoli organici separati per il personale della Giunta e per quello del Consiglio regionale».

Articolo 23.

1. Le norme transitorie I e II sono soppresse.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, è il seguente: «Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

— La legge n. 338/1971 reca: «Approvazione, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, della Costituzione dello statuto della regione Piemonte».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2075):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) il 30 gennaio 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 20 febbraio 1990, con parere della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 5 dicembre 1990, in un testo unificato con atto n. 2294 (disegno di legge d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - ANDREOTTI).

Camera dei deputati (atto n. 5317):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 dicembre 1990.

Esaminato dalla I commissione il 22 gennaio 1991.

Relazione scritta annunciata il 20 maggio 1991 (atto n. 5317/*A* - relatore on. CARDETTI).

Esaminato in aula il 20 maggio 1991 e approvato il 21 maggio 1991.

91G0217

LEGGE 4 giugno 1991, n. 181.

Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo nazionale per l'artigianato

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

Art. 2.

Fondo per il credito agevolato al commercio

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1990.

Art. 3.

Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato di lire 62,3 miliardi per l'anno 1990 per la concessione, alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, dei contributi previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 4.

Contributi ai consorzi all'esportazione

1. Per l'integrazione dell'ammontare dei contributi concedibili, sulla base delle vigenti autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi.

2. L'integrazione di cui al comma 1 ha carattere straordinario ed è volta ad elevare la misura del contributo concedibile a ciascun consorzio o società consortile fino ai limiti massimi d'intervento previsti dal citato articolo 5 della legge n. 83 del 1989, secondo le modalità fissate dai decreti applicativi del Ministro del commercio con l'estero.

3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte con le disponibilità del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di lire 5 miliardi, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è ridotta nella misura corrispondente all'ulteriore spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 62,3 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Rifinanziamento della legge 24 dicembre 1985, n. 808

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi nell'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi tramite utilizzo delle disponibilità iscritte in conto competenza e in conto residui, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sul capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione dei predetti interventi; la somma di lire 110 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in conto competenza, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

b) quanto a lire 40 miliardi tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987, come modificato dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo nazionale per l'artigianato".

1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito *pro-capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione.

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 468/1978 è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

(omissis);

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione)*. — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione di contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 si veda la precedente nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 11, commi 15 e 16, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonché della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali, pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 83/1989 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane) è il seguente:

«Art. 5 *(Ammontare dei contributi)*. — 1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.

2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.

4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percetuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.».

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Art. 1 (*Costituzione del fondo e sua destinazione*). — È costituito il Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 milardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.

Al Fondo nazionale anzidetto sono altresì attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilità delle somme da trasferire è determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Le disponibilità del fondo sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalità di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto.

Le disponibilità del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalità di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato e art. 1223, lettera *b)*, delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590) è il seguente:

«Art. 9. — Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 5 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostruzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere *a)* e *c)*, della legge n. 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) è il seguente.

«Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

(omissis);

c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2556):

Presentato dal sen. ALIVERTI ed altri il 7 dicembre 1990.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 12 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 13 dicembre 1990 e approvato il 20 dicembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5378):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 5 febbraio 1991, con pareri delle commissioni III, V e VI.

Esaminato dalla X commissione il 13 febbraio 1991, 14 marzo 1991 e approvato il 14 maggio 1991.

91G0224

LEGGE 7 giugno 1991, n. **182.**

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre.

2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Art. 2.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo ovvero si svolgono in una giornata domenicale compresa:

a) tra il 15 e il 30 settembre se le medesime condizioni siano intervenute nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;

b) tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se siano intervenute nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;

c) tra il 1° e il 31 marzo dell'anno successivo se le predette condizioni si siano verificate dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Art. 3.

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

Art. 4.

1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.

Art. 5.

1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inscrita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 13, commi 1, 3 e 4, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 13 *(Circoscrizioni di decentramento comunale).* — 1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

(Omissis).

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

(Omissis)».

Nota all'art. 5:

— La legge 3 gennaio 1978, n. 3, reca: «Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali».

— La legge 10 agosto 1964, n. 663, reca: «Modificazioni alle norme per l'elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per l'elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5245):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 16 novembre 1990.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 dicembre 1990.

Esaminato dalla I commissione il 13 febbraio 1991.

Esaminato in aula l'11, 12, 13 marzo 1991 e approvato il 14 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2711):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 marzo 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione l'8 maggio 1991.

Relazione scritta annunciata il 28 maggio 1991 (atto n. 2711/*A* - relatore sen. CABRAS).

Esaminato in aula il 29 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991.

91G0220

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 1991, n. 183.

Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 526, recante modificazioni al citato regolamento generale delle lotterie nazionali;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante, tra l'altro, nuove norme in materia di lotterie e in particolare l'art. 6, comma 1, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione n. UDG/243 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita.

Art. 2.

1. All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea provvede l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sotto la direzione del Comitato generale, per i giochi di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.

2. Per la distribuzione alle rivendite di generi di monopolio ed alle ricevitorie del lotto dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario.

Art. 3.

1. I decreti del Ministro delle finanze, di cui all'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, stabiliscono i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea.

2. Con gli stessi decreti saranno determinate le caratteristiche ed i valori di vendita di ciascun biglietto, nonché il numero dei biglietti vendibili e la quota del ricavato da destinare ai vincitori di ciascun premio, secondo un programma correlato alle singole combinazioni vincenti.

3. Con i medesimi decreti può essere disposta l'attribuzione di uno o più premi attraverso una estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non hanno conseguito una vincita immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga richiesto entro i sessanta giorni successivi alla pubblicizzazione, attraverso apposite comunicazioni da effettuarsi mediante le reti radiofoniche e televisive della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il premio è devoluto allo Stato.

Art. 4.

1. I biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono «valori»; la loro stampa, che deve garantire massima sicurezza da ogni forma di manipolazione e di contraffazione, è riservata all'officina carte e valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Art. 5.

1. Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente, fino all'importo di un milione di lire.

2. In caso di dubbio sull'autenticità del titolo, il venditore può richiedere l'acquisizione delle generalità e la relativa quietanza al presentatore del titolo vincente.

3. Per vincite superiori all'importo di cui al comma 1, il pagamento va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticità da effettuarsi, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui all'art. 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

4. I pagamenti di cui al comma precedente sono corrisposti nei modi previsti dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

5. Il limite di un milione di lire di cui al comma 1 potrà essere adeguato con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.

Art. 6.

1. Alle vincite si applica l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

1. Il venditore al dettaglio dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea percepisce l'aggio del 10 per cento su ogni biglietto.

2. Ai venditori di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. I venditori hanno l'obbligo di esporre nel locale sede dell'esercizio, in modo ben visibile al pubblico, il decreto istitutivo di ogni singola lotteria ad estrazione istantanea.

Art. 8.

1. I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea possono essere venduti anche all'estero attraverso gli istituti nazionali abilitati alla vendita, previ accordi di reciprocità con organismi esteri autorizzati nei rispettivi Stati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1991
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 200

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 357/1988 reca: «Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 357/1988 (per il titolo si veda nelle premesse), come modificato dall'art. 9 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata ed è composta da:

a) i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) *un esperto in legislazione tributaria.*

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa amministrazione.

3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli. È soppressa la contabilità speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 62/1990 (Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a vendere i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea tramite le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del lotto».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 559/1966 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) è il seguente:

«Art. 2. — L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica — salva la competenza del Ministero di grazia e di giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturali, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attività all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e straniere ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditore generale dello Stato, in materia grafica».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1 della legge n. 62/1990 sostituisce l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722 (Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali), con il seguente:

«Art. 1. — 1. A decorrere dall'anno 1990 è autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.

5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 30 *(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*. — I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20% sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel 25% in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.

La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge».

Nota all'art. 7:

— La legge n. 303/1963 reca: «Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori».

91G0223

DECRETO 12 giugno 1991.

Erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, a favore dei soggetti concessionari del servizio di riscossione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio centrale della riscossione;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 sopra citato, che fa obbligo ai concessionari di fornire al Servizio centrale della riscossione le informazioni di carattere tecnico gestionale e finanziario relative al servizio esercitato;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 sopra citato, che stabilisce le modalità di remunerazione dell'attività svolta dai concessionari;

Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1989, che fissano la misura dei compensi spettanti ai concessionari;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, che fissa per l'anno 1990 la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, che prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, l'erogazione di contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione

del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 140/1991 sopra citato, che demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle percentuali e degli importi del contributo nonché l'indicazione della documentazione da produrre a corredo della domanda per ottenere il contributo stesso;

Visto il parere emesso in data 7-10 giugno 1991 dalla commissione consultiva ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che qui si intende integralmente riportato;

Considerato che le residue disponibilità esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990 ammontano al 31 dicembre 1990 a L. 415.380.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti, sulla base dei dati trasmessi al Servizio centrale della riscossione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono stati accertati per l'esercizio 1990 squilibri di gestione che compromettono il regolare svolgimento del servizio, è utilizzata la somma di L. 311.535.000.000 corrispondente al 75% delle residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990 e le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 4 del medesimo art. 3 sono fissate nelle misure seguenti:

a) 13,4% del costo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

9,38% del costo del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui all'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, del personale addetto al servizio della riscossione al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, e del personale distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) L. 1.984,04 per ogni abitante servito da ciascuna concessione, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) L. 1.791,45 per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990.

Art. 2.

L'importo del contributo in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può essere superiore, per ciascuna concessione, alla differenza tra le spese correnti di gestione sostenute nell'esercizio 1990, già rilevate dal Servizio centrale della riscossione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed i ricavi di cui alla lettera *d)* del successivo art. 4 del presente decreto.

Le spese correnti di gestione prese in considerazione ai fini di quanto previsto nel comma precedente sono quindi le seguenti:

costi relativi a tutto il personale in servizio o distaccato presso le concessioni;

costi di manutenzione;

costi per consulenze e servizi esterni;

spese per consumi e varie di ufficio;

oneri finanziari ed assicurativi;

spese per gli organi sociali;

canoni di locazione e leasing.

Art. 3.

Gli importi eventualmente non corrisposti alle concessioni nei cui confronti trova applicazione l'intervento correttivo di cui al precedente art. 2 verranno redistribuiti tra le altre concessioni mediante la rideterminazione delle percentuali e degli importi di cui al precedente art. 1, fino all'effettiva erogazione dell'importo globale di lire 311.535.000.000 indicato nel precedente art. 1, comma 1.

Art. 4.

La domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, dovrà essere corredata, per ciascuna concessione, dalla seguente documentazione riguardante l'anno 1990:

a) fotocopia dei libri paga e matricola;

b) dichiarazione giustificativa di eventuali situazione di incremento, verificatesi nel corso dell'anno, del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio con specificazione del numero di addetti, rientranti in tale tipologia, in servizio al 1° gennaio 1990 ed al 31 dicembre 1990;

c) dichiarazione degli enti che hanno operato distacchi di personale presso le concessioni, con indicazione del numero di addetti distaccati, della data di inizio e fine del distacco e del relativo costo addebitato alla concessione, da redigersi secondo l'allegato schema n. 1;

d) prospetto dal quale risultino i ricavi conseguiti nell'anno, distinti in commissioni e compensi percepiti ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del decreto

del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989; da redigersi secondo l'allegato schema n. 2;

e) certificazione rilasciata dal Consorzio nazionale tra i concessionari da cui risulti il numero degli articoli di ruolo posti in riscossione nell'anno;

f) certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale dell'azienda concessionaria; quelli di cui alla lettera *d)* devono altresì essere sottoscritti dal presidente del collegio sindacale.

Art. 5.

La domanda di cui al precedente art. 4 deve essere presentata, nei termini previsti dal comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio centrale della riscossione.

Nel caso di spedizione tramite servizio postale, al fine di verificare la tempestività della domanda farà fede la data del timbro postale.

Art. 6.

Con separato decreto verrà provveduto all'utilizzo per i fini di cui all'art. 1 della restante somma di lire 103.845.000.000 corrispondente al 25% delle residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990.

Art. 7.

Previa verifica dei dati comunicati ai sensi del precedente art. 4 con quelli in possesso dell'Amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanarsi ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, fissa l'importo del contributo spettante a ciascun concessionario o commissario governativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

Il sottoscritto ente.. certifica che, nell'anno 1990, ha effettuato distacchi di personale presso.. concessionario dell'ambito di.. con le modalità di seguito specificate.

Numero addetti	Periodo di distacco da	a	Costo addebitato al concessionario

Il rappresentante legale

N.B. — Gli importi vanno espressi in migliaia di lire.

Concessionario
Ambito

ALLEGATO 2

Compensi percepiti nell'anno 1990

COMMISSIONI VV.DD. art. 61, comma 3, lettera *a)*	
COMPENSI SUI RUOLI art. 61, comma 3, lettera *b)*	
COMPENSI SUI RUOLI art. 61, comma 3, lettera *c)*	
RIMBORSI SPESE D.M. 19 dicembre 1989	
INTERESSI DI MORA D.M. 7 dicembre 1989	

I dati riportati nel presente prospetto sono conformi a quelli contenuti nelle scritture contabili del concessionario.

Il rappresentante legale *Il presidente del collegio sindacale*

N.B. — Gli importi vanno espressi in migliaia di lire.

91A2647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 maggio 1991.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica in data 16 novembre 1990, concernente il nuovo sistema di versamento dei premi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'INPS e dell'INAIL.

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha esteso le disposizioni del suddetto art. 10 a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica in data 16 novembre 1990;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 1991;

Decreta:

È approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica in data 16 novembre 1990, in materia di delegificazione delle norme relative alla riscossione dei premi o contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

ESTRATTO

dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 16 novembre 1990

Sono presenti: il presidente Salvatore Vindigni; il vice presidente dott. Raffaele De Luca; i consiglieri: cap. Alberto Cocchi, sig. Francesco D'Agnano, dott. Giacomo Di Giacomo, sig. Mario Ferrari, gr. uff. dott. Callisto Gerolimich Cosulich, com.te Silvano Grieco, dott. Giovanni Melilli, cap. Piero Napp, sig. Carlo Nastasi, sig. Luigi Orsi, sig. Giorgio Ravagnan; i sindaci: dott. Maria Antonietta Gemellaro, prof. Filippo Alfano D'Andrea, sig. Bruno Bolis; il direttore generale cap. Giorgio Marangoni.

Assenti giustificati: il vice presidente avv. Giuseppe Perasso; i consiglieri: sig. Claudio Boniciolli, dott. Giorgio Cerboni, sig. Eugenio Delucchi, dott. Luigi Di Maggio; i sindaci: sig. Ernesto Audoly, dott. Giulio Marchesini.

Segretario: il vice direttore generale dott. Paolo Zanmarchi.

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta con il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

12) Delibera datata 18 maggio 1990 concernente le procedure di riscossione dei contributi: integrazione formale su richiesta del Ministero vigilante.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale;

Vista la delibera n. 92 in materia di delegificazione delle norme relative alla riscossione dei premi o contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articoli 28 e 44, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L., approvata dal Ministero del lavoro il 13 dicembre 1989;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1989;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha esteso la facoltà di delegificare agli enti di previdenza e assistenza sociale di cui alla legge n. 70/1975;

Vista l'opportunità di conformarsi al sopracitato provvedimento, onde estendere ai datori di lavoro nel campo marittimo le modifiche apportate alle norme delegificate, evitando in tal modo disparità di trattamento;

Considerato che l'adeguamento alla normativa di delegificazione approvata dall'I.N.A.I.L. è stato già discusso e concordato tra le casse nel comitato di coordinamento svoltosi a Roma il 15 febbraio u.s.;

Sentito il parere favorevole del direttore generale;

Delibera:

Vengono recepite le seguenti modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'art. 28 è innovato come segue:

«I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 — così come modificato dal successivo punto 2) — e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:

a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d'esercizio;

b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.

Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre.

La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2).

Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore entro il 30 novembre, salvo i controlli che l'istituto assicuratore stesso intenda disporre.

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.

In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso».

2) L'art. 44 è modificato come segue:

«Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.

Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.

Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda disporre.

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto.

L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze».

3) Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente delibera.

Le norme di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

La delibera è approvata all'unanimità, presente la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

(Omissis).

91A2640

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 21 settembre 1987, del senato accademico del 26 settembre 1987 e del consiglio di amministrazione del 28 settembre 1987 per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di terapia intensiva chirurgica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 gennaio 1991, prot. n. 1879/1988 (Istruz. univ. - Uff. II) e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 febbraio 1988 alla istituzione della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato, come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 645 (*ex* 273) contenente la elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnici di terapia intensiva chirurgica.

Dopo l'art. 757 (*ex* 728) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del:

CAPO XII

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di terapia intensiva chirurgica

Art. 758. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di terapia intensiva chirurgica presso l'Universtà degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di formare tecnici di terapia intensiva con competenze specifiche nell'assistenza e nel trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti chirurgici.

La scuola rilascia il titolo di tecnico di terapia intensiva.

Art. 759. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciacun anno di corso, per un totale di quindici studenti.

Art. 760. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia, la cattedra di anestesiologia e rianimazione, la cattedra di prima semeiotica chirurgica, la cattedra di prima clinica chirurgica di pronto soccorso e la cattedra di seconda clinica chirurgica di pronto soccorso.

Art. 761. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta, preferibilmente con domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio, per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 762. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana *;
elementi di fisiologia;
tecnica infermieristica;
tecniche diagnostiche cliniche e strumentali;
elementi di farmacologia e farmacoterapia *

2° Anno:

elementi di chirurgia generale;
fisiopatologia chirurgica;
igiene e microbiologia;
elementi di nutrizione enterale e parenterale;
dietologia;
informatica;
tecniche operatorie generali.

3° Anno:

terapia intensiva;
chirurgia di pronto soccorso;
anestesiologia;
rianimazione;
trattamento pre- e post-operatorio;
fisioterapia e terapia riabilitativa;
legislazione sanitaria.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 763. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

istituto di anestesiologia e rianimazione, ospedale V. Emanuele II - Catania;

cattedra di prima clinica chirurgica di pronto soccorso, ospedale V. Emanuele II - Catania;

cattedra di seconda clinica chirurgica di pronto soccorso, ospedale V. Emanuele II - Catania, presso la prima semeiotica chirurgica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Le attività pratiche e di tirocinio sono le seguenti:

1° Anno:

esercitazioni: osservazioni guidate, tecniche infermieristiche di base;
tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri;
visite documentative a servizi sanitari e sociali.

2° Anno:

esercitazioni: come il primo anno;
tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le aree relative agli isegnamenti del secondo anno di corso;
visite documentative a servizi sanitari e sociali.

3° Anno:

tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le aree relative agli insegnamenti del terzo anno di corso;
visite documentative a servizi sanitari e sociali.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 27 febbraio 1991

Il rettore: RODOLICO

91A2643

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1991;

1) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo; lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 18 aprile 1991;
proroga dal 1° ottobre 1986 al 31 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

2) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo; lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 18 aprile 1991;
proroga dal 1° aprile 1987 al 30 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

3) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo; lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 18 aprile 1991;
proroga dal 1° ottobre 1987 al 24 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

4) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

5) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:.

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

6) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro polifunzionale della protezione civile» finanziate dal Ministero della difesa e B.E.I.; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 17 giugno 1991 al 23 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Sice - Società italiana cavi elettrici*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Cover Faima industrie*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 30 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 30 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. E.I. - Elbi International*, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. E.I. - Elbi International*, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Reno De Medici*, con sede in Rodano (Milano) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991:
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 ottobre 1986
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 17 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Ellena*, con sede in Venasca (Cuneo) e stabilimento di Venasca (Cuneo):

periodo: dal 3 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Delta veicoli speciali*, con sede in Verbania Fondotoce (Novara) e stabilimenti di Novara e Verbania Fondotoce (Novara):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Manifattura Grober*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'8 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Guarnizioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Ing. L. Audoli costruzioni elettriche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 13 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 12 febbraio 1990
pagamento diretto: si.

15) *S.n.c. Co.Fil.A.*, con sede in None (Torino) e stabilimento di None (Torino):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 6 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.n.c. Promello Giuliano*, con sede in None (Torino) e stabilimento di None (Torino):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 6 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.n.c. Rubriplast*, con sede in Trofarello (Torino) e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dal 19 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 19 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Cosmofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Aspera*, con sede Castelnuovo Don Bosco (Asti) e stabilimenti di Riva presso Chieri (Torino) e Torino:

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.a.s. Olas*, con sede in Villarbasse (Torino) e stabilimento di Villarbasse (Torino):

periodo: dal 16 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 novembre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 16 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.I.M. - Compagnia industria manufatti*, con sede in Carrè (Vicenza) e stabilimento di Modigliana (Forlì):

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 24 aprile 1989
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Belleli industrie meccaniche*, con sede in Mantova e cantiere presso Ilva S.p.a. di Taranto:

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Benetton Undercolors*, con sede in Castelbolognese (Ravenna) e stabilimento di Castelbolognese (Ravenna):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 24 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° dicembre 1989
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Benetton Undercolors*, con sede in Castelbolognese (Ravenna) e stabilimento di Castelbolognese (Ravenna):

periodo: dal 25 novembre 1990 al 1° dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° dicembre 1989
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Calzaturificio romagnolo*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 27 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Kronos*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 27 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 16 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Kronos*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):

periodo: dal 28 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 28 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Kronos*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 28 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Shell officine Cavazza*, con sede in Roma e stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 20 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 settembre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 20 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Calzaturificio Nobel*, con sede in Bagno di Romagna (Forlì) e stabilimento di Bagno di Romagna (Forlì):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° marzo 1989
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

3) *S.r.l. Galotti*, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì) e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 29 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 3 maggio 1990.

4) *S.r.l. Galotti*, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì) e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì):

periodo: dal 30 giugno 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.c.r.l. Cantine cooperative riunite*, con sede in Reggio Emilia e stabilimento in provincia di Reggio Emilia:

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 20 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Metos*, con sede in Castel Maggiore (Bologna), stabilimento nella regione Emilia-Romagna e uffici di Roma:

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991; 6 agosto 1990;
prima concessione: dal 6 agosto 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cavicchi*, con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna) e stabilimento di Cadriano di Granarolo (Bologna):

periodo: dal 13 ottobre 1990 al 13 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 13 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sem*, con sede in Teramo e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 24 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Beta*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 24 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Industria siciliana pomice di F. & C. Acierno*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Calzaturificio Frasas*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

2) *S.p.a. International plastic italiana*, con sede in Scarperia (Firenze) e stabilimenti di Cesenatico (Forlì), Sant'Agata di Mugello (Firenze) e Scarperia (Firenze):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. International plastic italiana*, con sede in Scarperia (Firenze) e stabilimenti di Cesenatico (Forlì), Sant'Agata di Mugello (Firenze) e Scarperia (Firenze):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Plessey*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. Plinc*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimenti di Borgo a Mozzano (Lucca), Capannori località Matraia (Lucca), Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e Maglie (Lecce):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 17 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

6) *S.n.c. Plinc*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimenti di Borgo a Mozzano (Lucca), Capannori località Matraia (Lucca), Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e Maglie (Lecce):

periodo: dal 18 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 18 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Famcucine*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 24 dicembre 1989 al 29 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 28 dicembre 1988;
pagamento diretto; si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

8) *S.p.a. Hermalux (ora Finlux)*, con sede in Migliarino Pisano (Pisa) e stabilimento di Migliarino Pisano (Pisa):

periodo: dal 1° agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Manifattura arte lana*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Lanificio Rita Rossi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 20 giugno 1990 al 20 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 giugno 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 20 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Lanificio Rita Rossi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 21 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 giugno 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 20 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Albatros*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 2 maggio 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Europhon* (Gruppo Europhon), con sede in Milano e stabilimenti di Bozzolo (Milano), Quistello (Mantova) e sede di Milano:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo dal 20 febbraio 1990.

2) *S.p.a. Europhon* (Gruppo Europhon), con sede in Milano e stabilimenti di Bozzolo (Milano), Quistello (Mantova) e sede di Milano:

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

3) *S.p.a. I.T.C.* (Gruppo Europhon), con sede in Castelleone (Cremona) e stabilimento di Castelleone (Cremona):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. I.T.C.* (Gruppo Europhon), con sede in Castelleone (Cremona) e stabilimento di Castelleone (Cremona):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sisma*, con sede in Milano, solo per lo stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. B.B.B. industrie tessili*, con sede in Monza (Milano) e stabilimenti di Concorezzo (Milano) e sede amministrativa di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Linificio canapificio nazionale*, con sede in Milano, per la sola unità di Frattamaggiore (Napoli):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Linificio canapificio nazionale*, con sede in Milano, per la sola unità di Frattamaggiore (Napoli):

periodo: dal 19 agosto 1990 al 14 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Piaggio veicoli europei* già *Piaggio*, con sede in Pontedera (Pisa); unità nazionali:

periodo: dal 17 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 20 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Orditura De Micheli* già *Carlo De Micheli*, con sede in Monza già Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988.

11) *S.p.a. Fedital* - Divisione Polenghi - Latte-caseari, con sede in Roma e stabilimenti di Bressanvido (Vicenza), depositi vari sul territorio nazionale:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Fedital* - Divisione Polenghi - Latte-caseari, con sede in Roma e stabilimenti di Bressanvido (Vicenza), depositi vari sul territorio nazionale:

periodo: dal 30 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Aermacchi costruzioni aeronautiche*, con sede in Varese e stabilimenti siti nel comune e provincia di Varese:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. F.I.R. Fabbrica italiana relè*, con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) e stabilimento di San Pellegrino Terme (Bergamo):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Bridgeport Brass*, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e stabilimento di Ponte S. Pietro (Bergamo):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Bridgeport Brass*, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e stabilimento di Ponte S. Pietro (Bergamo):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Fermetec prochim*, con sede in Milano e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Retica carni*, con sede in Rogolo (Sondrio) e stabilimento di Rogolo (Sondrio):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

19) *S.p.a. Retica carni*, con sede in Rogolo (Sondrio) e stabilimento di Rogolo (Sondrio):

periodo: dal 30 settembre 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

20) *S.r.l. Ucar carbon Italia*, con sede in Milano e stabilimenti di Berzo Demo (Brescia), Forno Allione (Brescia) e Malonno (Brescia):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 17 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Point universal*, con sede in Cusano Milanino (Milano) e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dall'11 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dall'11 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Crippa & Berger fonti Levissima*, con sede in Cepina Valdisotto (Sondrio) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Createx*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bareggio (Milano), sede amministrativa e stabilimento di Pregnana Milanese (Milano):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

24) *S.r.l. Master*, con sede in Guardamiglio (Milano) e stabilimento di Guardamiglio (Milano):

periodo: dal 13 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 dicembre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: del 13 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Metalmeccanica lucana*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 30 settembre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Aversa (Caserta):

periodo: dal 3 dicembre 1987 al 2 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988.

3) *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Aversa (Caserta):

periodo: dal 3 giugno 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fiore*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 1° agosto 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Fiore*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Tema*, con sede in Napoli e stabilimento di Nola (Napoli):

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/77.

7) *S.p.a. Tema*, con sede in Napoli e stabilimento di Nola (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988.

8) *S.r.l. Giuseppe De Negri & Figli*, con sede in Sala (Caserta) e stabilimento di Sala (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 26 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. Dante Lorenzo Canepa*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Calogero Pecoraro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 26 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Mareco*, con sede in Carinaro (Caserta) e stabilimento di Gricignano (Caserta):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 23 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Fonderie di Salerno*, con sede in Pellezzano (Salerno) e stabilimento di Pellezzano (Salerno):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Fonderie di Salerno*, con sede in Pellezzano (Salerno) e stabilimento di Pellezzano (Salerno):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 17 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. Calzaturificio Nada di Davide Gabriele & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Calzaturificio Nada di Davide Gabriele & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Dernic*, con sede in Boscotrecase (Napoli) e stabilimento di Boscotrecase (Napoli):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Automar*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno):.

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Automar*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno):

periodo: dal 29 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.n.c. Califano e Panico*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Califano e Panico*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. Calzaturificio Caraibi*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 28 giugno 1990 al 27 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 28 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.a.s. Calzaturificio Caraibi*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 28 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 28 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. Terrecotte Campane*, con sede in Napoli e stabilimento di Campagna (Salerno):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta):

periodo: dal 29 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Franco Ginestous & C.*, con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimento di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 agosto 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 23 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.n.c. Industry manufacturing Vindimarz di Vincenzo di Marzo & F.lli*, con sede in S. Felice a Cancello (Caserta) e stabilimento di S. Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.n.c. Industry manufacturing Vindimarz di Vincenzo di Marzo & F.lli*, con sede in S. Felice a Cancello (Caserta) e stabilimento di S. Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dal 10 giugno 1991 al 15 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 giugno 1988.
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. F.lli Iaccarino di A. Iaccarino & C.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 9 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *Ditta Saviero Filomena*, con sede in Cisterna di Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Cisterna di Montemiletto (Avellino):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 marzo 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 13 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Isochimica*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Luca's*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 luglio 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. ASA costruzioni*, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 22 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *Ditta Barbetta Vincenzo*, con sede in Avellino e cantieri di Napoli e Avellino:

periodo: dall'8 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1988 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. So.Fo.Me.*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 2 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. CEM*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 6 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 novembre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dall'8 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

14) *S.n.c. CEM*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 novembre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dall'8 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Zucchet industria chimica italiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no in concordato preventivo.

2) *S.p.a. Yale Security Products*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 24 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Nuova Sima Sud*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 27 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ismunit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Vianini industria*, con sede in Roma e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 15 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 15 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. P. Pm. - Poligrafico piemontese*, con sede in Milano e stabilimento di Roma (Piazza Cinque Lune):

periodo: dal 16 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale, articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 16 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Apsia Med*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. S.I.M. - Società italiana miniere*, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Funtana Raminosa - Gadoni (Nuoro):

periodo: dal 2 maggio 1989 al 20 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 2 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Officine meccaniche e ferroviarie del Salento*, con sede in Trepuzzi (Lecce) e stabilimento di Trepuzzi (Lecce):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. L'Edilizia industriale dei Fratelli Susca & C.*, con sede in Alberobello (Bari) e cantiere presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

5) *S.a.s. L'Edilizia industriale dei Fratelli Susca & C.*, con sede in Alberobello (Bari) e cantiere presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Sirci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 30 giugno 1989 al 30 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 30 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 11047/6.

7) *S.p.a. Sirci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 31 dicembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 30 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Cemensud*, con sede in Matera per il solo stabilimento di Catanzaro:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 15 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Basento, società consortile API Basilicata*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agoso 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. 2 Elle Lucera legno*, con sede in Foggia e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. Europlastica dei F.lli Pietrella* in amm. cont. dal 27 giugno 1989, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e stabilimento di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 31 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

12) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano e stabilimento di Bussi (Pescara):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Centro di ricerche di produzione orafa (C.R.I.P.O.)*, con sede in Tito Scalzo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalzo (Potenza):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Antares*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Alusud*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Cizeta Sud*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Aster*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Nailon Chips*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Skinny*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano (Perugia):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Skinny*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano (Perugia):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. P.R. Experience*, con sede in Potenza Picena (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Fergom*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Cartiera di Barletta*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 9 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 9 febbraio 1990,
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Pack Food*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 9 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 9 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e unità della regione Abruzzo:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Interchimica*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone, zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 gennaio 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 3 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Sirci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 29 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 gennaio 1990, n. 10940/28.

4) *S.r.l. Prosperi*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 4 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. Marilungo Ottavio & C.*, con sede in Force (Ascoli Piceno) e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Marilungo Ottavio & C.*, con sede in Force (Ascoli Piceno) e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 22 giugno 1991, ultima proroga;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Svimisa*, con sede in Villaspeciosa (Cagliari) e stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Svimisa*, con sede in Villaspeciosa (Cagliari) e stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 30 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Giordan Sud*, con sede in Sessano del Molise (Isernia) e stabilimento di Sessano del Molise (Isernia):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 14 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. P.C.M. - Progettazioni costruzioni montaggi civili e industriali*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Mobilnova*, con sede in Agugliano (Ancona) e stabilimento di Agugliano (Ancona):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 3 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 dicembre 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 7 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Mobilnova*, con sede in Agugliano (Ancona) e stabilimento di Agugliano (Ancona):

periodo: dal 4 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 dicembre 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 7 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Retam Service*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimenti di Bresso (Milano) e Spello (Perugia):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 16 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. La Marandrea*, con sede in Montemarciano (Ancona) e stabilimento di Montemarciano (Ancona):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 27 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Alta*, con sede in Bagnoregio (Viterbo) e stabilimento di Bagnoregio (Viterbo):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

17) *S.n.c. Dò. Ga. di Gaetani & C.*, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di Loreto (Ancona):

periodo: dal 20 gennaio 1991 al 20 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A2633

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito a compiere operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 11 giugno 1991, la Banca popolare pesarese e ravennate - Soc. coop. a r.l., con sede in Pesaro, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

91A2639

N. 112

Corso dei cambi dell'11 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1315,300	1315,300	1315,250	1315,300	1315,300	1315,300	1315,210	1315,300	1315,300	1315,300
E.C.U.	1528,200	1528,200	1528 —	1528,200	1528,200	1528,200	1528,100	1528,200	1528,200	1528,200
Marco tedesco	743,150	743,150	746,500	743,150	743,150	743,150	743,200	743,150	743,150	743,150
Franco francese	219,230	219,230	219,750	219,230	219,230	219,230	219,300	219,230	219,230	219,230
Lira sterlina	2188,700	2188,700	2192 —	2188,700	2188,700	2188,700	2188,500	2188,700	2188,700	2188,700
Fiorino olandese	659,750	659,750	660 —	659,750	659,750	659,750	659,800	659,750	659,750	659,750
Franco belga	36,122	36,122	36,080	36,122	36,122	36,122	36,131	36,122	36,122	36,120
Peseta spagnola	12,013	12,013	12,050	12,013	12,013	12,013	12,013	12,013	12,013	12 —
Corona danese	193,200	193,200	193,500	193,200	193,200	193,200	193,200	193,200	193,200	193,200
Lira irlandese	1988,450	1988,450	1989 —	1988,450	1988,450	1988,450	1989,050	1988,450	1988,450	—
Dracma greca	6,815	6,815	6,800	6,815	6,815	6,815	6,815	6,815	6,815	—
Escudo portoghese	8,402	8,402	8,450	8,402	8,402	8,402	8,420	8,402	8,402	8,400
Dollaro canadese	1148,300	1148,300	1148 —	1148,300	1148,300	1148,300	1148,200	1148,300	1148,300	1148,30
Yen giapponese	9,296	9,296	9,310	9,296	9,296	9,296	9,297	9,296	9,296	9,290
Franco svizzero	869,130	869,130	869,500	869,130	869,130	869,130	869,100	869,130	869,130	869,130
Scellino austriaco	105,624	105,624	105,600	105,624	105,624	105,624	105,623	105,624	105,624	105,620
Corona norvegese	190,510	190,510	190,500	190,510	190,510	190,510	190,560	190,510	190,510	190,510
Corona svedese	206,960	206,960	207 —	206,960	206,960	206,960	206,970	206,960	206,960	206,960
Marco finlandese	314,920	314,920	315 —	314,920	314,920	314,920	315,110	314,920	314,920	—
Dollaro australiano	993 —	993 —	993 —	993 —	993 —	993 —	993,900	993 —	993 —	993 —

Media dei titoli dell'11 giugno 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,750
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,50
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,500
» » » 21- 4-1987/94	86,600
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	101,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,700
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,725
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,675
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,725
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,725
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,800
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,675
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,700
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,525
» » » 10,25% 1-12-1988/96	—
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,625
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,25
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,800
» » » 13,50% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	99,75
» » » Ind. 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,550
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,700
» » » » 1- 1-1985/92	100,500
» » » » 1- 2-1985/92	100,575
» » » » 18- 4-1986/92	101,200
» » » » 19- 5-1986/92	101,325
» » » » 20- 7-1987/92	100,425
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,475
» » » » 1-12-1987/92	100,525
» » » » 1- 1-1988/93	100,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,300
» » » »	1- 5-1988/93	100,775
» » » »	1- 6-1988/93	101,225
» » » »	18- 6-1986/93	100,675
» » » »	1- 7-1988/93	100,675
» » » »	17- 7-1986/93	100,075
» » » »	1- 8-1988/93	100,475
» » » »	19- 8-1986/93	99,775
» » » »	1- 9-1988/93	100,400
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	100,500
» » » »	20-10-1986/93	99,750
» » » »	1-11-1988/93	100,700
» » » »	18-11-1987/93	99,825
» » » »	19-12-1986/93	100,100
» » » »	1- 1-1989/94	100,325
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,100
» » » »	15- 3-1989/94	100,275
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1988/94	100,025
» » » »	1-10-1987/94	99,575
» » » »	1-11-1989/94	100,125
» » » »	1- 1-1990/95	99,970
» » » »	1- 2-1985/95	100,650
» » » »	1- 3-1985/95	100,025
» » » »	1- 3-1990/95	99,700
» » » »	1- 4-1985/95	100,100
» » » »	1- 5-1985/95	100,175
» » » »	1- 5-1990/95	99,850
» » » »	1- 6-1985/95	100,100
» » » »	1- 7-1985/95	99,970
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,375
» » » »	1- 9-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1990/95	99,525
» » » »	1-10-1985/95	99,325
» » » »	1-10-1990/95	98,825
» » » »	1-11-1985/95	99,825
» » » »	1-11-1990/95	99,800
» » » »	1-12-1985/95	99,870
» » » »	1- 1-1986/96	100 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,900
» » » »	1- 2-1986/96	100,300
» » » »	1- 3-1986/96	100,325
» » » »	1- 4-1986/96	100,475
» » » »	1- 5-1986/96	100,550
» » » »	1- 6-1986/96	100,425
» » » »	1- 7-1986/96	99,900
» » » »	1- 8-1986/96	99,150
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	99,600
» » » »	1-11-1986/96	98,925
» » » »	1-12-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1987/97	99,300
» » » »	1- 2-1987/97	99,400
» » » »	18- 2-1987/97	99,375
» » » »	1- 3-1987/97	99,825
» » » »	1- 4-1987/97	99,875
» » » »	1- 5-1987/97	100,025
» » » »	1- 6-1987/97	100,300
» » » »	1- 7-1987/97	99,450
» » » »	1- 8-1987/97	99 —
» » » »	1- 9-1987/97	98,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,950
» » »	11,50%	21-12-1991	99,900
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,150
» » »	9,25%	1- 2-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,875
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,700
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 4-1992	103,350
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,325
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,275
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,400
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,450
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,650
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,075
» » »	11,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,525
» » »	12,50%	1-10-1992	100,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,625
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,550
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,350
» » »	12,50%	1-10-1993	100,350
» » »	12,50%	1-11-1993	100,425
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,575
» » »	12,50%	17-11-1993	100,575
» » »	12,50%	1-12-1993	100,800
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,725
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,970
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,350
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,475
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,575
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,825
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,275
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,575
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,775
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,070
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,725
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,800
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M11061

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 2 marzo 1987 concernente: «Variante al programma di edilizia penitenziaria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1987)

Al penultimo comma del dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Sono dichiarate segrete, ai sensi dell'art. *51* lettera E), della legge 8 agosto 1977, n. 584, le seguenti opere: ...», si legga: «Sono dichiarate segrete, ai sensi dell'art. *5* lettera E), della legge 8 agosto 1977, n. 584, le seguenti opere ...».

91A2645

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 860.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 260.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 1 0 9 1 *

L. 1.200